

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTICOLO 700 C.P.C.

OGGETTO: REINSERIMENTO URGENTE NELLE VIGENTI GRADUATORIE ATA DI TERZA FASCIA PER IL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO, IN APPLICAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Per parte ricorrente:

LONGANINI ROSARIA, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 27 Febbraio 1980 e residente in Scafati (SA) alla via Aquino n. 43, C.F.: LNGRSR80B67C129P

Rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) e Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it), elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.

I legali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: 08119189944 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M), in persona del Ministro pro tempore;
- Ufficio scolastico regionale per la Campania, in persona del preposto Dirigente, legale rappresentante p.t.;
- Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, in persona del preposto Dirigente, legale rappresentante p.t.;
- Ambito territoriale provinciale di Salerno, in persona del preposto Dirigente, legale rappresentante p.t.;
- Ambito territoriale provinciale di Bologna, in persona del preposto Dirigente, legale rappresentante p.t.;

Tutti rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Via Alfredo Testoni, 6, 40123 Bologna BO

-RESISTENTI-

FATTO

La ricorrente fa parte del personale ATA, avendo presentato - con protocollo n. 10913501 del 14 maggio 2024 (allegato 1) - domanda di permanenza/aggiornamento, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, nella vigente graduatoria permanente "ATA 24 mesi" della provincia di Bologna.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Anche nell'anno 2023 la stessa si era inserita nella graduatoria "ATA 24 mesi" (provincia di Bologna), per il medesimo profilo, con precedente domanda recante protocollo n. 9608799 del 15 maggio 2023 (allegato 2).

Si tratta di una graduatoria gestita dall'Ambito Territoriale Provinciale (o Uffici Scolastici Provinciali, USP) che, nell'emettere i bandi annuali per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti ATA, opera su mandato e sotto la supervisione del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM).

La ricorrente, desiderando trasferirsi nella graduatoria permanente "ATA 24 mesi" gestita dall'USP di Salerno per l'A.S. 2024/25, ha dovuto presentare, come da normativa vigente, una nuova domanda di aggiornamento della posizione in terza fascia (graduatorie di circolo e di istituto) recante protocollo n. 13542544 del 27 giugno 2024 (allegato 3), nella provincia di destinazione (Salerno), durante il rinnovo della graduatoria (valido per il triennio 2024/27), previsto dal Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024.

Nella suddetta domanda ha dichiarato (vedi pagina 2 di 25) di essere consapevole che la pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia avrebbe comportato la cancellazione obbligatoria dalle graduatorie provinciali permanenti di Bologna.

L'amministrazione resistente (USP Bologna) era ben a conoscenza del precedente inserimento della patrocinata, sia nella terza fascia ATA che nella graduatoria provinciale permanente "ATA 24 mesi" per il profilo di collaboratore scolastico, avendo quest'ultima già ottenuto l'inserimento in terza fascia ATA della provincia di Bologna con il provvedimento n. 4542c7 del 29 luglio 2021 (allegato 4), in virtù del possesso del diploma di qualifica triennale ritenuto idoneo.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Sin dal triennio 2017/20, l'assistita aveva ottenuto la convalida della sua posizione in terza fascia ATA, per il medesimo profilo, da parte del dirigente dell'istituto comprensivo statale "Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado", con atto protocollato n. 475 del 22 gennaio 2021 (allegato 5), con il pieno avallo dell'Ambito Territoriale di Bologna, CAPOFILA ITC (dirigente scolastico delegato, prof.ssa Alessandra Canepa).

Tuttavia, nel presentare la domanda di aggiornamento della posizione in terza fascia (graduatorie di circolo e di istituto) — recante protocollo n. 13542544 del 27 giugno 2024 e indirizzata all'USP di Salerno (allegato 3) — la dipendente, in buona fede, non si è accorta che, invece del profilo di collaboratore scolastico, era stato erroneamente selezionato quello di operatore scolastico (pagina 9 di 25). A causa di tale errore, la ricorrente è stata esclusa dalle graduatorie per il profilo di principale interesse.

In tale situazione, *il soccorso istruttorio* avrebbe dovuto essere applicato, consentendo alla ricorrente, indipendentemente dall'origine dell'errore (attribuito a un bug del sistema dall'istante), di correggere l'errata registrazione di un singolo profilo nella domanda presentata, secondo le seguenti modalità:

Trattandosi di un errore materiale, relativo alla selezione del profilo professionale nella domanda presentata all'USP di Salerno il 27 giugno 2024, emerso durante l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia — e non riguardante i requisiti di ammissione o la qualificazione professionale della ricorrente, già noti al Ministero — le competenti diramazioni periferiche avrebbero dovuto attivare il meccanismo riparatore, notificando alla ricorrente l'errore rilevato.

Nulla di ciò è avvenuto, nonostante i vani tentativi interlocutori, ragion per cui la ricorrente adisce questo Tribunale, avendo svolto il suo ultimo servizio statale presso un'istituzione bolognese (allegato 6), e propone ricorso per i motivi di diritto che seguono:



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

FUMUS BONI IURIS

Violazione del principio del soccorso istruttorio: l'Amministrazione ha illegittimamente ommesso di attivare il soccorso istruttorio, violando l'art. 6, comma 1, lett. b) della legge 241/1990 e i principi di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa.

L'Amministrazione resistente ha violato il principio del soccorso istruttorio, sancito dall'art. 6, comma 1, lett. b) della Legge 241/1990, che impone alla P.A. l'obbligo di collaborare con i cittadini per correggere errori formali o materiali presenti nelle domande, assicurando così una corretta istruttoria. La giurisprudenza amministrativa ha più volte riconosciuto l'importanza di tale istituto, rilevando come esso sia finalizzato a tutelare la buona fede e l'affidamento dei soggetti coinvolti, senza alterare il regolare svolgimento del procedimento amministrativo (*Cons. Stato, Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927*).

Nel caso in esame, **non si discute della mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile, ma di un semplice errore materiale nella compilazione della domanda online**, facilmente riconoscibile e correggibile dall'Amministrazione.

L'esclusione della ricorrente dalla graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico - a causa dell'erronea selezione del diverso profilo di operatore scolastico - non concerne la mancanza di requisiti di partecipazione, ma un errore di selezione sanabile attraverso una procedura di rettifica.

In questa circostanza, l'errore commesso dalla ricorrente è riconoscibile, secondo i principi degli atti negoziali stabiliti dal codice civile, poiché:

- a) La ricorrente aveva già ottenuto l'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico in precedenza;
- b) L'Amministrazione era a conoscenza di tale precedente inserimento;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

c) La ricorrente possiede tutti i requisiti per il profilo di collaboratore scolastico.

Pertanto, *l'Amministrazione avrebbe dovuto attivarsi per emendare autonomamente l'errore o, almeno, consentire alla ricorrente di correggerlo*, in conformità ai principi di buona fede e tutela dell'affidamento.

Come sottolineato dal Consiglio di Stato (*Sez. V, Sentenza 20 giugno 2019, n. 4198*), *quando l'errore è riconoscibile, l'Amministrazione ha il dovere di intervenire per correggerlo autonomamente o, quanto meno, offrire al privato la possibilità di farlo*, in linea con i principi di buona fede e correttezza che devono governare l'azione amministrativa (art. 97 Cost.). In questo contesto, il principio di soccorso istruttorio assume una portata generale, applicabile anche nelle procedure concorsuali e selettive come quella in esame, con l'unico limite della parità di trattamento tra i concorrenti (par condicio).

La mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione resistente, nonostante l'errore formale fosse facilmente rilevabile, ha leso non solo l'interesse privato della ricorrente, ma anche l'interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure amministrative. L'esclusione della patrocinata dalla graduatoria di collaboratore scolastico, a causa di un errore emendabile, compromette infatti il regolare funzionamento della selezione, con potenziale danno all'efficienza e all'efficacia della Pubblica Amministrazione, come previsto dall'art. 97 della Costituzione.

In questo caso, **l'attivazione del soccorso istruttorio non avrebbe violato il principio di par condicio tra i candidati, trattandosi di una correzione di un errore formale** e non di un'integrazione postuma di requisiti o titoli mancanti.

Pertanto, l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico risulta illegittima, poiché basata su un errore formale facilmente correggibile con la collaborazione dell'Amministrazione, in violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'azione amministrativa.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Sebbene esistano orientamenti giurisprudenziali più restrittivi, che limitano l'applicazione del soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali per preservare il principio di autoresponsabilità dei candidati (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96), la Magistratura ritiene che, *in casi come quello in esame, dove l'errore non incide sui requisiti di partecipazione ma è meramente formale, sia tanto più necessario attivare il soccorso per garantire una selezione basata sulla sostanza e non sulla forma*. Il danno che ne deriva, infatti, prima ancora che per il candidato, si ripercuote sull'interesse pubblico, poiché un procedimento selettivo non dovrebbe essere viziato da errori formali facilmente correggibili con la collaborazione dell'amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540).

In conclusione, l'Amministrazione resistente ha errato nel non attivare il soccorso istruttorio, che in questo caso era doveroso. La correzione di tale errore non avrebbe violato il principio di par condicio tra i candidati, poiché la ricorrente aveva già dimostrato di possedere i requisiti per il profilo di collaboratore scolastico, come attestato dalle precedenti graduatorie e dalla documentazione in possesso dell'Amministrazione.

IN MERITO AL PERICULUM IN MORA.

Il periculum in mora, nel caso di specie, si manifesta in modo evidente e grave, poiché la mancata reintegrazione della ricorrente nelle graduatorie di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico nella provincia di Salerno comporta un danno irreparabile sia alla sua professionalità che alla sua situazione economica e personale.

In questo momento sono in corso le convocazioni per l'assegnazione degli incarichi annuali dalla graduatoria di terza fascia ATA per il personale scolastico. *L'esclusione della ricorrente da tale graduatoria le preclude la possibilità di accedere a un'occupazione che rappresenta non solo una fonte di reddito essenziale per il suo sostentamento, ma anche un'occasione di sviluppo professionale*. Ogni ulteriore ritardo nella risoluzione della presente controversia comprometterebbe irreversibilmente la possibilità di partecipare alle convocazioni in corso, pregiudicando le sue attuali



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

prospettive lavorative e quelle future, poiché la mancata assunzione impedirebbe di accumulare punteggio per successivi aggiornamenti delle graduatorie.

Inoltre, va sottolineato un aspetto di particolare rilievo: **la ricorrente, priva di occupazione, ha urgente bisogno del reddito derivante da un eventuale incarico per far fronte alle proprie esigenze di vita, incluse cure mediche essenziali per la sua salute.**

La stessa soffre infatti di tachicardia parossistica sopraventricolare, trattata con cardiovertitore farmacologico tramite Adenosina parenterale, ed è affetta da BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) secondaria a tabagismo cronico (si veda la documentazione in allegato n. 7). Queste condizioni richiedono cure costanti e l'assunzione di farmaci, i cui costi sono strettamente legati alla disponibilità di un reddito stabile.

Il danno che deriverebbe dal mancato accesso al lavoro si configura pertanto come grave e irreparabile, non solo dal punto di vista economico ma anche sotto il profilo personale e sanitario. La mancata inclusione nella graduatoria ATA e, conseguentemente, l'impossibilità di ottenere un incarico come collaboratore scolastico impedirebbero alla ricorrente di disporre delle risorse economiche necessarie per sostenere le cure mediche e mantenere una qualità di vita dignitosa.

La precarietà della sua situazione, unita alle criticità delle sue condizioni di salute, rende urgente l'intervento cautelare, al fine di prevenire un danno che non potrebbe essere riparato successivamente, con gravi ripercussioni sia sul piano professionale che su quello personale e sanitario.

In conclusione, la mancata inclusione della ricorrente nella graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico, dovuta a un mero errore formale non sanato dall'Amministrazione, sta causando un pregiudizio concreto e attuale. La ricorrente ha urgente bisogno delle spettanze stipendiali per le sue cure mediche, configurando un periculum in mora che rappresenta non solo una minaccia per la sua carriera professionale, ma anche un rischio per la sua salute e benessere fisico.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec: ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Data la chiara situazione di "danger in delay", ogni momento di ritardo nell'inclusione della ricorrente nelle graduatorie appropriate aumenta il rischio di danni irreparabili, sia sul piano professionale che su quello sanitario. L'urgenza dell'intervento cautelare richiesto appare dunque manifesta e improrogabile.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, l'istante, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile di Bologna, Sezione Lavoro, affinché l'Autorevole Giudicante contrariis reiectis, in accoglimento della domanda e con fissazione dell'udienza camerale di comparizione delle parti, voglia, previa disapplicazione di ogni determinazione ministeriale confliggente,

-Accertare e dichiarare la violazione del principio di soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione resistente, disponendo l'inserimento della ricorrente LONGANINI ROSARIA C.F.: LNGRSR80B67C129P nelle vigenti graduatorie di terza fascia ATA della provincia di Salerno per il profilo di collaboratore scolastico, riconoscendo il diritto della ricorrente a partecipare regolarmente alle convocazioni e all'assegnazione di incarichi, per l'A.S. 2024/25, sulla base delle preferenze indicate in domanda ovvero espresse a seguito dell'accoglimento della presente cautela;

-Condannare il Ministero e le diramazioni periferiche (U.S.R./ATP/UST preposti ed evocati in giudizio) a porre in essere tutte le conseguenti determinazioni finalizzate alla regolarizzazione della posizione della ricorrente e alla correzione dell'errore nella domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA, procedendo all'immediato reinserimento della Sig.ra Longanini Rosaria nelle suddette graduatorie, con il punteggio spettante, per il profilo di collaboratore scolastico.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dei sottoscritti procuratori antistatari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che l'istante risulta esente dal pagamento della tassa.

Si allegano in atti, ai fini istruttori, i seguenti documenti:

- 1) *Domanda di permanenza/aggiornamento graduatoria "ATA 24 mesi" per la provincia di Bologna*: Protocollo n. 10913501 del 14 maggio 2024, presentata dalla ricorrente per il profilo di collaboratore scolastico;
- 2) *Domanda di inserimento nella graduatoria "ATA 24 mesi" per la provincia di Bologna*: Protocollo n. 9608799 del 15 maggio 2023, relativa all'inserimento nella graduatoria per il medesimo profilo nell'anno precedente.
- 3) *Domanda di aggiornamento della posizione in terza fascia ATA per la provincia di Salerno*: Protocollo n. 13542544 del 27 giugno 2024, con cui la ricorrente ha erroneamente selezionato il profilo di operatore scolastico anziché collaboratore scolastico.
- 4) *Atto di inserimento in terza fascia ATA nella provincia di Bologna*: Protocollo n. 4542c7 del 29 luglio 2021, attestante il precedente inserimento della ricorrente nella graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico sulla base del diploma di qualifica triennale.
- 5) *Convalida della posizione in terza fascia ATA per il triennio 2017/20*: Provvedimento protocollo n. 475 del 22 gennaio 2021, con cui l'Istituto Comprensivo Statale "Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado" di Bologna ha confermato la posizione della ricorrente nella graduatoria di collaboratore scolastico.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- 6) *Ultimo contratto di lavoro della ricorrente con istituzione scolastica in Bologna:*
Documento comprovante l'ultimo servizio statale prestato presso un istituto scolastico della provincia di Bologna.
- 7) *Documentazione sanitaria della ricorrente:* Relazioni mediche e certificati attestanti la diagnosi di tachicardia parossistica sopraventricolare, cardiovertita con Adenosina parenterale, e la presenza di BPCO secondaria a tabagismo cronico, a dimostrazione dell'urgenza economica per le cure mediche necessarie.

Castellammare di Stabia, 17 settembre 2024

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

